



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 41 del 03 / 02 - 2012

Del Registro Generale n. 213 del 10 FEB. 2012

OGGETTO: DITTA AMBIENTE SUD SAS DI BERTOLINI M & C.
SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO;
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori ;

Visto la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 03/01/2012 di proroga dei PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori fino al 31/03/2012.

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- che l'art. 192. - Divieto di abbandono, del D.Lgs 152/2006, recita che L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- Che a seguito di segnalazioni telefoniche, personale tecnico a supporto del Settore IV-LL.PP., di cui alla relazione di servizio prot. n. 44680 del 13/12/2011, hanno portato ad accertare la presenza di circa mq 10 di manufatti in amianto nella forma di lastre ondulate di cui alcune ancora integre, per un peso stimato di circa kg 150 sul ciglio della strada denominata Via Molino di Mare in località Linora di Capaccio.
- che la pericolosità dell'amianto risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene che normalmente sono legate alla malta cementizia, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, e nelle more dell'attuazione delle azioni e/o interventi in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto, occorre effettuare uno specifico procedimento di bonifica attraverso l'intervento di risanamento dell'area in questione, consistente nell'accurata rimozione dei rifiuti abbandonati e nella successiva tutela della zona.
- Che per quanto sopra, a seguito di ricerca di mercato rivolta a ditte specializzate nel settore e iscritte all'Albo gestori ambientali, nella categoria 10 – "attività di bonifica di beni contenenti amianto", nella facoltà concessa dall'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, con determinazione dirigenziale n. 719 del 19/12/2011, il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti in amianto in argomento nella forma di lastre ondulate, per un peso originariamente stimato in circa kg 150, con determina dirigenziale n. 719 del 19/12/2011 è stato affidato alla ditta Ambiente Sud di Bertolini M. & C. Via Nazionale 174 - Salento (SA), per l'importo totale di € 1.849,00 IVA esclusa come per legge, ovvero per € 2.033,90 IVA inclusa come per legge;
- Che a seguito di comunicazione pervenuta dalla ditta Ambiente Sud prot. n. 1324 del 13/01/2012, in data 16/01/2012, alle ore 8:45 circa, sono iniziati i lavori di rimozione e bonifica dell'area citata, ai sensi e secondo il procedimento di cui D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257.
- Che durante le operazioni di recupero dei materiali contenenti amianto e la messa in sicurezza dell'area in argomento, a pochi metri di distanza sono stati rinvenute altre lastre di cemento amianto abbandonate da ignoti.
- Che tutto il materiale recuperato, opportunamente accatastato e imballato dalla ditta affidataria del servizio, in un cassone scarrabile a tenuta, protetto con doppio telo in LDPE (Polietilene a bassa densità), sigillatura con nastro adesivo in PVC ed etichettatura con simbologia a norma di legge, è stato trasportato con autocarro autorizzato dal Ministero dell'Ambiente – Albo Nazionale Imprese Gestione Rifiuti, presso il Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti Urbani in località Varolato per le operazioni di pesatura, dove è stato riscontrato il peso totale pari a 980 kg.;
- Che la ditta Ambiente Sud con nota email del 17/01/2012, prot. n. 1791 del 18/01/2012, comunicava che, per il quantitativo totale di materiale recuperato, avrebbe applicato un sovrapprezzo di € 600,00 oltre IVA come per legge, rispetto a quanto in precedenza offerto;
- Che inoltre per mero errore materiale, con la determina dirigenziale di impegno di spesa e

